

	Scheda Informativa Sintetica	SI-03-2020
	<b>Nuovo Coronavirus COVID-19</b> <b>Mascherine - Quali scegliere? Domande e risposte</b>	Rev.1.0 - 21/05/2020
UNI EN ISO 9001		Pag. 1 di 2

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle **mascherine** da utilizzare nei luoghi di lavoro **non sanitari** per la **protezione dei lavoratori**, in relazione all'emergenza COVID-19.

Per semplificare la consultazione di questo documento i riferimenti normativi sono riportati in nota a piè di pagina.

## Che tipi di "mascherine" ci sono in commercio?

Le mascherine che si trovano in commercio si dividono in 3 grandi famiglie:

1. **Semimaschere filtranti antipolvere**: sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) muniti di filtri che proteggono le vie respiratorie.
2. **Maschere facciali ad uso medico**: sono Dispositivi Medici (DM) colloquialmente detti "Mascherine Chirurgiche".
3. **Mascherine Filtranti art.16**: colloquialmente dette "mascherine di comunità" o "mascherine sociali".

## A quali norme/certificazioni fanno riferimento i diversi tipi di mascherine?

1. Le "**semimaschere filtranti**": rispondono alla norma italiana UNI EN 149:2009<sup>1</sup> e si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante e sono etichettate FFP1, FFP2 e FFP3, dove il numero indica il livello crescente di filtrazione: 1 (bassa), 2 (media), 3 (alta).<sup>2</sup>
2. Le "**Maschere facciali ad uso medico**": rispondono alla norma italiana UNI EN 14683:2019<sup>3</sup> e si suddividono in tre tipi: Tipo I, Tipo II e Tipo IIR a seconda del livello di filtrazione.<sup>4</sup>
3. Le "**Mascherine Filtranti art.16, comma 2**": esteticamente assomigliano molto alle "Mascherine Chirurgiche", ma non rispondono ad alcuna Norma Tecnica.

Possono essere prodotte e vendute in base al **Decreto Cura Italia**, art.16, comma 2<sup>5</sup> sotto la responsabilità del produttore che deve garantire la sicurezza del prodotto (a titolo esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.).

Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell'INAIL<sup>6</sup> e sono in uso alla collettività, ma **non possono essere utilizzate sul luogo di lavoro**.

<sup>1</sup> UNI EN 149:2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura", (recepimento italiano della EN 149:2001+A1:2009).

<sup>2</sup> L'acronimo FFP deriva dall'inglese **F**iltering **F**acepiece **P**articles, traducibile in italiano come **F**acciale **F**iltrante contro le **P**articelle.

<sup>3</sup> UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova" (recepimento italiano della EN 14683:2019+AC)

<sup>4</sup> Le maschere facciali ad uso medico specificate nella EN 14683 sono classificate in due tipi (**Tipo I** e **Tipo II**) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La "R" indica la resistenza agli spruzzi (**Tipo IIR**).

<sup>5</sup> **D.L. 17 marzo 2020, n.18** (c.d. "Cura Italia", convertito in L.24/4/2020, n.27), **art.16, comma 2** - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività: "Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

<sup>6</sup> [http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361)

	Scheda Informativa Sintetica	SI-03-2020
	<b>Nuovo Coronavirus COVID-19</b> <b>Mascherine - Quali scegliere? Domande e risposte</b>	Rev.1.0 - 21/05/2020
UNI EN ISO 9001		

## Quali mascherine sono utilizzabili per la protezione dei lavoratori in ambiente non sanitario?

### SONO UTILIZZABILI:

1. le “semimaschere filtranti” (Dispositivi di Protezione Individuale - DPI), con livello di protezione minimo FFP2;
2. le “maschere facciali ad uso medico”<sup>7 8</sup> con classificazione Tipo I (o superiore).

ATTENZIONE: le “semimaschere filtranti” e le “maschere facciali ad uso medico”, debbono essere necessariamente:

- **Marcati CE** in origine, oppure
- Prodotti **in deroga validata** rispettivamente da INAIL<sup>9</sup> (semimaschere filtranti) o ISS<sup>10</sup> (maschere facciali ad uso medico); gli elenchi autorizzati sono sui rispettivi siti internet (vedere note 9 e 10).

### NON SONO UTILIZZABILI:

3. le “Mascherine Filtranti art.16, comma 2” (“mascherine di comunità” o “mascherine sociali”) che vanno benissimo per uso collettivo nella vita di tutti i giorni, ma **non possono essere utilizzate sul luogo di lavoro**.

## 6 passi per ordinare le mascherine

1. Identificazione e scelta del tipo e modello necessario.
2. Verifica del fornitore, anche sugli elenchi in deroga INAIL<sup>9</sup> o ISS<sup>10</sup>.
3. Richiesta documentazione attestante le Certificazioni oppure una Dichiarazione di Conformità (al Marchio CE).
4. Analisi scrupolosa della documentazione ricevuta dal fornitore (attenzione ai certificati falsi, come anche segnalato dall’Ente Italiano di Accreditamento Accredia<sup>11</sup>).
5. Ordine scritto con specifica esatta del prodotto richiesto (codice, marca e modello, ecc.).
6. Controllo attento in accettazione della merce consegnata: verificare l’esatta corrispondenza con i codici ordinati (su confezione, documenti di trasporto e/o fattura).

<sup>7</sup> **D.L. 17 marzo 2020, n.18** (c.d. “Cura Italia”, convertito in L.24/4/2020, n.27), **art.16, comma 1** - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività: “per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del C.d.M in data 31/01/2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art.74, c.1, del D.Lgs.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’art.34, c.3, del D.L. 2 marzo 2020, n.9”.

<sup>8</sup> **D.L. 2 marzo 2020, n.9, art.34, comma 3**, convertito in L.24/4/2020, n.27 “In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.

<sup>9</sup> Per gli FFPx autorizzati in **deroga INAIL (art.15, comma 3** del D.L. 18/2020), consultare il seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html> (cfr. sezione “Elenco dei dispositivi autorizzati” al fondo della pagina).

<sup>10</sup> Per le mascherine autorizzati in **deroga ISS (art.15, comma 2** del D.L. 18/2020), consultare il seguente link: <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine> (cfr. sezione “Allegati – Autorizzazioni rilasciate” al fondo della pagina).

<sup>11</sup> **Accredia** - mini guida per verificare la validità di un certificato di conformità di un DPI:

<https://www.accredia.it/mascherine/>  
<https://www.accredia.it/infografica/certificazione-mascherine/>